

**LE LINEE DI INDIRIZZO
FAMLI
PER UNA METODOLOGIA
CONDIVISA
DELL'ATP EX 696 BIS**

Il Giudice è sovrano:

se dà indicazioni chiare su espletamento tentativo di conciliazione,
queste andranno seguite

. «...il C.T.U., prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti»

«...tenti la conciliazione fra le parti»

«...esperimento un concreto e reiterato tentativo di conciliazione, redatto il verbale delle operazioni peritali dal quale risultino anche le eventuali ragioni per cui le parti non sono addivenute al tentativo di conciliazione»

Ruolo del CTU nell' ATP



Ausiliario
del
Giudice

FASE TECNICA

Assume una posizione di garanzia verso le Parti in causa: assumendo una posizione tecnica ed equidistante nella fase di svolgimento del contraddittorio tecnico. I CTU si fanno garanti del rispetto delle regole del processo nei confronti del Giudice e delle Parti. Peculiarità: non devono assumere posizioni che possano pregiudicare la conciliazione fra le Parti né intraprendere iniziative che possano pregiudicare la validità dell' accertamento tecnico e della successiva depositanda Consulenza Tecnica.

CONCILIAZIONE

Nella fase del processo verbale di conciliazione assume il ruolo di «facilitatore» nella fase di conciliazione delle Parti costituite, nel rispetto dei rispettivi interessi.

LA CONCILIAZIONE

In ambito di
CTU
medico-legale



Proposta
«tecnica»



Conciliazione
«economica»



LA «CONCILIAZIONE TECNICA» E' UNA
CONTRADDIZIONE INTRINSECA.

NON SI PUO' CONTRATTARE SU PROFILI DIAGNOSTICI E
SU FATTI SCIENTIFICI
(SALVO POSSIBILE ACCONDISCENDENZA DELLE PARTI)

ALTRO E DIFFERENTE E' UNA «PROPOSTA TECNICA»

LA PROPOSTA «TECNICA»

In sostanza il tentativo di conciliazione verte sul tentativo del Consulente Tecnico di raggiungere, laddove possibile, un accordo sui parametri tecnici di valutazione con i Consulenti delle Parti.

Può essere espresso sotto forma di verbale sintetico («*proposta tecnica*» nel cui verbale vengono annotati dei parametri di tipo medico-legale), ovvero in forma di Consulenza Tecnica definitiva.

In quest' ultimo caso la relazione deve essere rigorosa ed espressione di un pieno contraddittorio (invio relazione e scambio osservazioni) per non pregiudicarne la validità in caso di mancata transazione economica successiva.



Aspetti POSITIVI:

il CTU si muove su un terreno conosciuto e con interlocutori (CTP) che parlano la sua «*lingua*» (comfort zone).

Aspetti NEGATIVI:



il processo verbale di conciliazione non coinvolge i Legali delle Parti e non fornisce dei parametri definitivi, come richiesto («*determinazione dei crediti*»);
quindi non è una risoluzione del contenzioso.

LA CONCILIAZIONE «ECONOMICA»

È un processo più articolato che deve coinvolgere sempre gli Avvocati delle Parti e che è più lontano dalle solite dinamiche di lavoro del Consulente Medico-Legale (comfort zone), ma che offre un nuovo campo di azione al CTU Medico-Legale (diversamente dalla mediazione ex Dlgs 28/2010) e uno stimolante ampliamento dell' orizzonte culturale del CTU Medico.

La conciliazione «economica» è in sostanza la «conciliazione» pensata dal Legislatore quale strumento di risoluzione alternativa delle controversie (che prevede accertamento e relativa determinazione dei crediti).



Aspetti POSITIVI:

verbale di conciliazione «*definitivo*» che tutela le Parti che vi hanno aderito e diviene titolo esecutivo.

Aspetti NEGATIVI:



richiede una procedura più complessa, coinvolgimento dei Legali, competenze aggiuntive dei CTU nelle tecniche di mediazione e conciliazione, nonché competenze tecniche nella redazione di un accordo negoziale valido (delegabili?).

LA CTU CONCILIATIVA

... SECONDO



Fase Tecnica

Il primo incontro peritale deve avere carattere prettamente tecnico.

I CTU, avendo già studiato il caso al fine di guidare le operazioni, devono guidare la prima seduta, volta alla ricostruzione della vicenda, alla raccolta anamnestica e alla visita del danneggiato (se in vita). Una volta provveduto a questo primo inquadramento seguirà la discussione dei CTP in contraddittorio. Tale fase, da ribadire di carattere tecnico, consente ai CTU di inquadrare l'effettivo orientamento delle parti e ciò è d'interesse anche per l'impostazione del tentativo di conciliazione.

Un proseguimento della fase tecnica è il possibile recepimento di annotazioni da parte dei CTP che devono essere inviate a tutti i consulenti per non violare il principio del contraddittorio

Prima Fase CONCILIATIVA

Effettuato l' inquadramento tecnico del caso, può prendere avvio un primo tentativo conciliativo, che non è da demandare alla sola iniziativa delle parti e che anzi deve essere guidato dal CTU Medico legale e che deve essere coerente con l' orientamento tecnico dei CTU in tema di AN debeatur.

In tal caso si accorda un secondo incontro con la partecipazione necessaria dei Legali ed invece non imprescindibile dei CTP.

- Ribadendo che il tentativo di conciliazione spetta al CTU, le parti in questa sede hanno la facoltà di avanzare loro eventuali proposte conciliative discutendone con il CTU nel tentativo di giungere ad un accordo

Prima Fase CONCILIATIVA

A questo punto il CTU può introdurre una proposta conciliativa:

... deve, salvo casi particolari, avere una valenza improntata su basi tecniche e, in particolare, deve contenere brevi annotazioni sull' AN e sulle eventuali criticità evidenziate.

Se «tecnica» deve corrispondere al pensiero valutativo dei CCTTU.

LA CTU PASSO PER PASSO

Incontri di discussione tecnica e conciliativi

ACCORDO o DISACCORDO
tra i CT delle parti

PROPOSTA DI
CONCILIAZIONE ECONOMICA

VERBALE
DI PROPOSTA TECNICA

VERBALE NEGATIVO

VERBALE DI
CONCILIAZIONE
ECONOMICA

VERBALE DI
CONCILIAZIONE
ECONOMICA

REDAZIONE
DELLA BOZZA

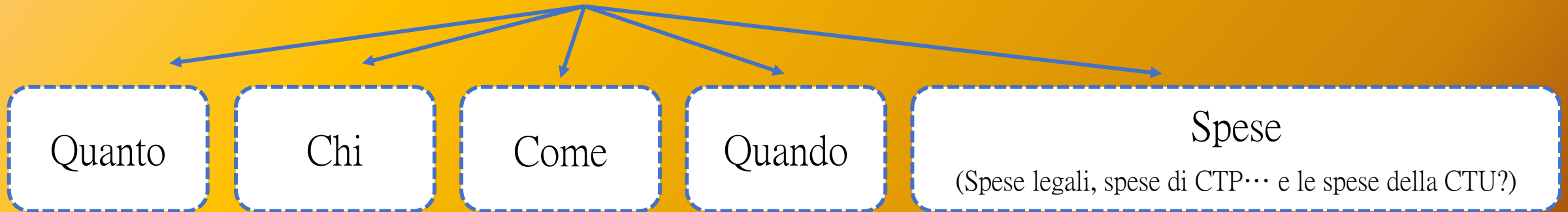
Repliche dei CTP

DEPOSITO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Il verbale di conciliazione

È espressione degli accordi negoziali instaurati fra le Parti, sintesi del processo verbale, e deve esprimersi su tutti gli aspetti essenziali che regolano l' accordo:



Riassumendo e semplificando:

- Deve essere espletato un concreto tentativo di conciliazione indipendentemente dalla allegata disponibilità delle parti
- La proposta conciliativa deve tenere conto dell' orientamento dei CTU (cosiddetta conciliazione aggiudicativa)
- La proposta conciliativa (economica o tecnica che sia) deve esplicitamente contenere almeno in forma epicritica la opinione dei CTU sugli aspetti sostanziali della vicenda
- La eventuale proposta tecnica sia aderente al pensiero dei CCTTU sulla realtà biologica della menomazione
- Nel caso in cui venga scelta la strada «tecnica» si chiede che il CTU continui nella sua opera, non accontentandosi di una risposta di possibile adesione alla indicazione tecnica, ma verifichi che in concreto ne discenda un accordo economico che sani e concluda la lite